



VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA N. 7

PEGASO 03 S.r.l.  
ARRIVATO IL  
20 AGO 2009  
Prot. n. 5538

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

L'Anno 2004, addì diciassette del mese di marzo, alle ore 9.00, nella sala delle adunanze dell'Azienda, a Carignano (TO), P.zza San Giovanni n. 9, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione ordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei Signori:

|                      |                 |          | P | A |
|----------------------|-----------------|----------|---|---|
| Gilberto GIUFFRIDA   | BEINASCO        | Sindaco  | X |   |
| Paolo VIOLINO        | BRUINO          | Sindaco  | X |   |
| Antonio COSTANZO     | CANDIOLO        | Sindaco  | X |   |
| Odilia NEGRO         | CARIGNANO       | Delegato | X |   |
| Sergio NIDOLA        | CASTAGNOLE P.TE | Sindaco  |   | X |
| Salvatore GERACE     | LA LOGGIA       | Sindaco  | X |   |
| Sergio FERRERO       | LOMBRIASCO      | Sindaco  |   | X |
| Lorenzo BONARDI      | MONCALIERI      | Sindaco  | X |   |
| Pier Bartolo PIOVANO | NICHELINO       | Sindaco  | X |   |
| Carlo MARRONI        | ORBASSANO       | Sindaco  | X |   |
| Silvio CERUTTI       | OSASIO          | Sindaco  |   | X |
| Antonino DE MATTEIS  | PANCALIERI      | Sindaco  |   | X |
| Fulvio BUSSANO       | PIOBESI         | Sindaco  | X |   |
| Laura OLIVIERO       | PIOSSASCO       | Sindaco  | X |   |
| Amalia NEIROTTI      | RIVALTA         | Sindaco  | X |   |
| Carlo BENISSONE      | TROFARELLO      | Delegato | X |   |
| Giovanni POLLONE     | VILLASTELLONE   | Sindaco  | X |   |
| Piero GAMBA          | VINOVO          | Sindaco  |   | X |
| Lorenza BIOLATTO     | VIRLE           | Sindaco  | X |   |

Assiste alla seduta il Segretario, dott. Giuseppe Geraci.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTA' DI CARIGNANO  
Pubblicato all'Albo Pretorio  
dal 01-04-04  
al 15-04-04

Il Messo  
Il Segretario



Partecipa alla seduta il Sig. MASSIMINO Giuseppe in qualità di Presidente del C.d.A.

### **L'ASSEMBLEA DEI COMUNI**

Vista proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

**“APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DELLA  
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”.**

Dato atto della relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, integrata dai chiarimenti forniti dal Direttore Chiantia;

- Tenuto conto del parere favorevole di legittimità del Segretario;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri: Violino, Olivero, Costanzo, Marroni, e Neirotti, i quali, registrati su supporti magnetici e conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Il Presidente pone ai voti la proposta;

Con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Presenti        | 14                |
| Votanti         | 13                |
| Astenuti        | 1 (Violino Paolo) |
| Voti favorevoli | 13                |
| Voti contrari   | 0                 |

In rappresentanza di 88 quote su 100

### **D E L I B E R A**

di approvare la allegata proposta di deliberazione relativa a:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA  
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Presenti        | 14                |
| Votanti         | 13                |
| Astenuti        | 1 (Violino Paolo) |
| Voti favorevoli | 13                |
| Voti contrari   | 0                 |

In rappresentanza di 88 quote su 100.

**D E L I B E R A**

altresi, di rendere la presente immediatamente eseguibile.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



## ATTI DELL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 00/00 /2004

DELIBERA N. 7

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA  
DELLA TARIFFA PER A GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Il Direttore

Data: 3/3/04

Per attestazione copertura finanziaria  
e registrazione impegno

Il Responsabile dell'Area  
Finanza e Bilancio

Data: 10/03/04

Parere di legittimità

- Favorevole  
 Contrario

Il Segretario

Data: 17-03-2004

Se ne approva  
l'inserimento all'ordine  
del giorno del \_\_\_\_\_

Il Presidente

Data: 10-03-2004

## L'Assemblea dei Sindaci

Premesso che:

- I Comuni di Beinasco, Carignano, Orbassano e Rivalta di Torino hanno formalmente espresso il proprio intendimento di addivenire alla applicazione della "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", in luogo della preesistente TARSU, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 attribuendo la titolarità della riscossione al COVAR 14;
- a tal fine si è addivenuti, attraverso un percorso di concertazione tra i rappresentanti politici e tecnici dei diversi enti interessati, alla stesura di un testo condiviso di "Regolamento consortile per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" composto di n° 33 articoli e n° 5 allegati;
- il regolamento in questione, nella medesima e integrale stesura, è stato approvato dai Consigli Comunali dei seguenti:
  - dal Comune di Beinasco con deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - dal Comune di Carignano con deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - dal Comune di Rivalta di Torino con deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,ed è in procinto di essere approvato dal Comune di Orbassano

Ritenuto pertanto doversi provvedere alla approvazione del "Regolamento consortile per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" nel medesimo testo già approvato dai Consigli Comunali dei Comuni di Beinasco, Carignano e Rivalta di Torino:

### **d e l i b e r a**

- 1) di approvare il "Regolamento consortile per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" che, composto di n° 33 articoli e n° 5 allegati e riportato su n° 29 pagine numerate dal n° 1 al n° 29, si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore, limitatamente alle utenze dei Comuni di Beinasco, Carignano, Rivalta di Torino e Orbassano, subordinatamente alla avvenuta approvazione del proprio Consiglio Comunale, dopo le pubblicazioni di legge e di statuto e le norme dello stesso recate saranno applicabili con efficacia dal 1° gennaio 2004;
- 3) di rivisitare il contenuto delle norme regolamentari prima di estenderne la disciplina ai rimanenti enti che aderiranno alla applicazione consortile della tariffa.



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Piazza S. Giovanni, 9 - 10041 Carignano (TO)

C. F. 80102420017 - P. IVA 07253300011

R. E. A. 876339 - R. I. 147876/1997

---

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## SOMMARIO

|         |   |    |
|---------|---|----|
| Art. 1  | Oggetto.....  | 3  |
| Art. 2  | Soggetto Gestore.....   | 3  |
| Art. 3  | Piano Finanziario .....   | 3  |
| Art. 4  | Servizio di gestione rifiuti.....   | 3  |
| Art. 5  | Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa .....  | 4  |
| Art. 6  | Esclusioni .....  | 5  |
| Art. 7  | Utenti.....   | 6  |
| Art. 8  | Locali in multiproprietà.....   | 7  |
| Art. 9  | Gettito della Tariffa.....  | 7  |
| Art. 10 | Commisurazione della Tariffa .....  | 8  |
| Art. 11 | Commisurazione della parte fissa .....  | 8  |
| Art. 12 | Locali ed aree non utilizzate.....  | 8  |
| Art. 13 | Commisurazione della parte variabile.....   | 9  |
| Art. 14 | Classificazione dei locali e delle aree.....  | 10 |
| Art. 15 | Unità immobiliari ad uso promiscuo .....  | 11 |
| Art. 16 | Definizione di locali tariffabili adibiti ad utenze non domestiche.....   | 11 |
| Art. 17 | Superfici scoperte .....  | 11 |
| Art. 18 | Computo delle superfici tariffabili.....  | 11 |
| Art. 19 | Tariffa per mercati, manifestazioni ed eventi.....  | 12 |
| Art. 20 | Condizioni di esenzione diretta dalla Tariffa, con sostituzione nel pagamento al Soggetto Gestore, da parte del Comune..... | 13 |

|  |    |
|--|----|
| Art. 21 Agevolazione e riduzioni - Tariffe per particolari condizioni d'uso..... | 13 |
| Art. 22 Comunicazione e suoi contenuti.....                                      | 14 |
| Art. 23 Obbligo degli uffici comunali.....                                       | 15 |
| Art. 24 Controllo.....   | 15 |
| Art. 25 Penalità.....  | 16 |
| Art. 26 Interessi.....   | 16 |
| Art. 27 Riscossione ordinaria e coattiva.....                                    | 17 |
| Art. 28 Rimborsi.....  | 18 |
| Art. 29 Transazione e crediti.....   | 19 |
| Art. 30 Sanzioni.....  | 19 |
| Art. 31 Entrata in vigore.....   | 19 |
| Art. 32 Rinvio ad altre norme.....   | 19 |
| Art. 33 Norme transitorie.....   | 19 |

## **Art. 1 Oggetto**

- 1 Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modificazioni e integrazioni, ed è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei medesimi rifiuti.
- 2 La tariffa, di cui al primo comma del presente articolo, è determinata ad anno solare dal Comune in base al Piano Finanziario, di cui al successivo art.3.

## **Art. 2 Soggetto Gestore**

- 1 L'attività di gestione della Tariffa è affidata, ai sensi dell'art. 49 - commi 9 e 13 - del D.Lgs 22/1997, al "Soggetto Gestore".
- 2 Ai sensi del presente regolamento il Soggetto gestore è il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R 14).
- 3 Il Soggetto gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa, incluse le attività di gestione della Tariffa stessa (comunicazioni, variazioni, ecc.), di recupero crediti nonché le attività di controllo.

## **Art. 3 Piano Finanziario**

1. Il Soggetto Gestore elabora e approva il Piano Finanziario nel rispetto del D.P.R. 158/1999.
2. Ai fini della determinazione della Tariffa si fa riferimento al Piano Finanziario all'uopo predisposto dal Soggetto Gestore, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del Piano Finanziario di cui all'art. 8 del medesimo D.P.R.

## **Art. 4 Servizio di gestione rifiuti**

- 1 Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati viene svolto in regime di privativa da parte del Consorzio per conto dei Comuni, in conformità al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

## Art. 5 Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è applicata nei confronti di coloro che – a qualsiasi titolo - occupino, conducano, ovvero detengano locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.
2. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso. A tale fine la presenza di arredi o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. La mancata utilizzazione del servizio con le modalità indicate nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata in base ai presupposti di cui al presente articolo.
4. La Tariffa è dovuta per intero anche nel caso di temporanea chiusura dei locali inferiore ai 6 mesi.
5. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito ai presupposti che determinano la Tariffa, decorrono dal giorno successivo dal verificarsi dall'evento, ma vengono contabilizzati nella prima bollettazione utile.

## Art. 6 Esclusioni

- 1 Non sono soggette all'applicazione della parte variabile Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri, del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.
- 2 Non sono soggetti al pagamento della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità. In particolare, sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità:
  - le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica);
  - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
  - fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla D.P.R. 445/2000;
  - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
  - i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m.1.50;
  - i luoghi comunque impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere compresi i porticati, purché non funzionalmente collegata ad una utenza non domestica.

- 3 Ai fini dell'applicazione della Tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
  - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, nonché alle aree di parcheggio adeguatamente delimitate.
- 4 I locali e le aree non soggette a Tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con comunicazione compilata secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
- 5 La mancata indicazione nella comunicazione delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla Tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 22 con diritto a restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.
- 6 L'elencazione dei locali di cui al comma 2 del presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre che ai criteri generali.

## Art. 7 Utenti

- 1 Sono utenti della tariffa - per i quali quest'ultima corrisponde ad una autonoma obbligazione pecuniaria nei confronti del Soggetto Gestore - i soggetti di cui al primo comma art.5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che fanno uso permanente in comune, dei locali e aree ai quali si applica la tariffa medesima.
- 2 Per le locazioni o concessioni, in caso di durata inferiore all'anno, la Tariffa è dovuta dal proprietario o dal concedente, sul quale grava anche l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 22 del presente regolamento, con rivalsa del pagamento della Tariffa sul locatario o concessionario.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:
  - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe, della popolazione;
  - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti utenti di cui sopra, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello del controllo, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. L'obbligazione pecuniaria, di cui al primo comma, decorre dal momento di inizio dell'utenza e termina con la cessazione della stessa
6. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria si protrae alle annualità successive, tranne nei casi in cui:
  - a. l'utente che ha ommesso o ritardato comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
  - b. sia sorta nuova obbligazione pecuniaria nei confronti di altro utente del soggetto subentrato, o per azione di recupero operata d'ufficio
7. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli utenti della tariffa, decorrono dal giorno successivo dal verificarsi dall'evento, ma vengono contabilizzati nella prima bollettazione utile.
8. Inizio della cessazione utenti deve essere comunicata secondo i disposti di cui all'art.22.

### **Art. 8 Locali in multiproprietà**

1. Per gli alloggi in multiproprietà, l'utente è colui che gestisce i servizi comuni ed è tenuto a presentare al Soggetto Gestore la comunicazione di cui all'art. 22 l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà.

### **Art. 9 Gettito della Tariffa**

1. La Tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:
  - a. costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
  - b. costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume d'attività del servizio erogato rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

## Art. 10 Commisurazione della Tariffa

- 1 La Tariffa, dovuta annualmente da ogni utenza, si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
- 2 Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile della Tariffa sono analiticamente indicate nell'allegato 5) conforme al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
- 3 L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, si concretizza sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 4 L'Assemblea consortile, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, definisce e propone a Comuni con propria deliberazione la parte fissa della Tariffa annuale in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il suddetto termine si applicano le tariffe riferite all'annualità precedente

## Art. 11 Commisurazione della parte fissa

- 1 La parte fissa è commisurata:
  - a. per le utenze domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili come riassunto nell'allegato 1 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze;
  - b. per le utenze non domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili come riassunto nell'allegato 2 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.

## Art. 12 Locali ed aree non utilizzate

- 1 Per le utenze domestiche la Tariffa non è dovuta allorquando le abitazioni non sono utilizzate, e non risultino predisposte all'uso. Le abitazioni si considerano predisposte all'utilizzazione se dotate di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica).
- 2 Per le utenze non domestiche, la Tariffa è dovuta nella misura pari alla quota fissa prevista nel precedente art. 11, comma 1, lettera b), nei casi in cui i locali e le aree pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso. I locali e le aree adibiti a uso non domestico si considerano predisposti all'uso se dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

## Art. 13 Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Fin tanto che non saranno sperimentate tecniche di calibratura individuale dei rifiuti, saranno applicati i seguenti sistemi presuntivi:
  - a. per le utenze domestiche, prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività pro capite di rifiuti; tale coefficiente è individuato nell'allegato 3 secondo le modalità di calcolo dell'allegato 1);
  - b. per le utenze non domestiche in base al coefficiente di produttività annua per superficie tariffabile individuato per ogni specifica destinazione dei diversi locali e aree, così come previsto nell'allegato 4 secondo le modalità di calcolo dell'allegato 2).
2. Per le utenze domestiche residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche. Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 180 giorni consecutivi, il soggetto di cui all'articolo 7 ha l'obbligo di presentare specifica comunicazione. Su comunicazione dell'utente, adeguatamente documentata, una persona residente anagraficamente che si assenta per più 180 giorni consecutivi può essere esclusa dalla commisurazione del nucleo. Tale esclusione è ammessa soltanto tassativamente nei seguenti casi:
  - cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in ospedale o clinica, affido familiare, ecc.);
  - residenza temporanea all'estero;
  - ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell'ufficio anagrafe.
3. Per le utenze domestiche predisposte all'uso e occupate da non residenti si applica a forfait una tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 2.
4. L'Assemblea consortile, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, determina, con propria deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:
  - a. le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie e sottocategorie tariffabili;
  - b. le modalità di applicazione dei criteri di tariffazione di cui al presente articolo.
5. Salvo diversa disposizione di legge, qualora la deliberazione di cui al precedente comma 4 non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati gli indirizzi già in vigore.
6. Salvo diversa disposizione di legge, qualora la deliberazione di cui al precedente comma 5 non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

## Art. 14 Classificazione dei locali e delle aree

- 1 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali adibiti a uso abitativo e i locali e aree adibite all'esercizio di attività, sono classificati, secondo il loro uso, la loro destinazione, e la quantità di rifiuti prodotti, nelle categorie indicate negli allegati 3 e 4.
- 2 La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione rifiuti, avviene applicando i criteri ed i coefficienti di cui agli allegati 3 e 4. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
- 3 Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comune alle attività effettivamente svolte.
- 4 Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale in base a quanto indicato sulla visura camerale che dovrà essere obbligatoriamente depositata dal richiedente.
- 5 La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
- 6 Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
- 7 Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
- 8 Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
- 9 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuali degli apporti da parte delle utenze non domestiche, gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dei valori indicati nell'allegato 4, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse a una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta

annualmente. Gli interessati devono provvedere a inoltrare apposita richiesta, supportata da idonea documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti effettivamente prodotti annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Soggetto gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

- 10 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuali degli apporti da parte delle utenze non domestiche, le attività produttive (commerciali, artigianali e di servizio), non comprese fra quelle elencate nell'allegato 4, vengono classificate nella categoria che risulta possedere il coefficiente di produttività di rifiuti più prossimo alla effettiva quantità di rifiuti urbani prodotti annualmente, che i titolari delle attività produttive devono dichiarare, secondo le modalità previste nel successivo art. 22, mediante apposita comunicazione alla quale deve essere allegata apposita documentazione comprovante l'effettivo quantitativo di rifiuti prodotto annualmente.

### **Art. 15      Unità immobiliari ad uso promiscuo**

- 1 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle diverse utenze, allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla Tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

### **Art. 16      Definizione di locali tariffabili adibiti ad utenze non domestiche**

- 1 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle utenze non domestiche, si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

### **Art. 17      Superfici scoperte**

- 1 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle utenze non domestiche, si considerano aree tariffabili le superfici relative alle aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività così come previste all' art. 16 del presente regolamento.

### **Art. 18      Computo delle superfici tariffabili**

- 1 La superficie tariffabile dei locali imponibili è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle

superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Tali superfici sono desunte dalla comunicazione di cui all'art. 22, o da misurazione diretta.

- 2 Le superfici relative alle aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività che non usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a calibratura individuale sono comunque computate in misura intera.
- 3 Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano i requisiti di agibilità e siano funzionalmente connesse all'attività esercitata.
- 4 L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
- 5 La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata, la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sempre sulla destinazione funzionale complessiva dell'unità immobiliare e non dei singoli locali.

#### **Art. 19 Tariffa per mercati, manifestazioni ed eventi**

1. E' istituita la tariffa per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro.
2. La Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è dovuta al Soggetto Gestore e si divide in parte fissa e parte variabile. La tariffa viene commisurata, proporzionalmente alla periodicità del mercato, al coefficiente di produttività annua individuato nell'allegato 4) ed alla superficie tariffabile assegnata. Le modalità di calcolo sono quelle indicate nell'allegato 2) del presente regolamento. In caso di banchi di mercato discontinui le tariffe dovute sono applicate in misura doppia.
3. Il Comune trasmetterà al Soggetto Gestore l'elenco degli utenti, le superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno al fine di applicare la tariffa di cui al comma 1) del presente articolo.
4. Nei casi in cui gli spazi assegnati agli utenti vengano attribuiti in modo occasionale, la tariffa è dovuta con le modalità di cui al comma 2). Il Comune provvederà a riscuotere la tariffa e a riversarla al Soggetto Gestore a cui spettano tutte le incombenze contabili.
5. Nel caso di manifestazioni ed eventi per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport, e simili) e/o di aree locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, il Soggetto responsabile dell'evento provvederà a richiedere i servizi al Soggetto Gestore con il quale

verranno stipulati appositi contratti per il loro espletamento. In questo caso il contratto con il soggetto gestore assorbe gli obblighi di pagamento della Tariffa.

## **Art. 20 Condizioni di esenzione diretta dalla Tariffa, con sostituzione nel pagamento al Soggetto Gestore, da parte del Comune.**

1. I Comuni, nell'espletamento delle loro funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche.
2. I Comuni dovranno comunicare al Consorzio l'elenco dei soggetti ai quali intendono sostituirsi in tempo utile per la bollettazione.

## **Art. 21 Agevolazione e riduzioni - Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle diverse utenze, la Tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile:
  - a. del 50 % (o secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto dell'effettivo periodo di non utilizzo e in relazione al periodo di mancato utilizzo delle superfici delle utenze classificate nella corrispondente categoria) per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente (per un periodo inferiore a 150 giorni annui), risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e in pratica condotti. La riduzione potrà essere concessa previa richiesta del soggetto interessato;
  - b. delle percentuali di seguito indicate nel caso si verifichi, per le utenze non domestiche, la contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani e non conferiti al servizio pubblico. Le percentuali di riduzione potranno essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti avviati al recupero e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
    - 15 % ----- > nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
    - 30 % ----- > recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
    - 50 % ----- > recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti;
    - 70 % ----- > recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti

La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione; la riduzione percentuale verrà applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che dovrà essere presentata di anno in anno, dovrà essere corredata dalla documentazione probante presentata dal contribuente a dimostrazione della quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporterà la perdita del diritto alla riduzione;

- c. del 100 % per le utenze non domestiche che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal Soggetto Gestore, e ne forniscono adeguata documentazione di norma all'inizio dell'anno;
  - d. del 20 % per gli utenti che attuino il recupero di tutta la frazione organica e del 10 % per gli utenti che attuino il recupero della sola frazione vegetale, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e utilizzando idonea attrezzatura omologata, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Soggetto Gestore. La riduzione è dovuta a chi presenta la comunicazione di cui all'art. 22 del presente regolamento. E' facoltà del Soggetto Gestore di rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato. Per quanto non specificato nel presente punto relativamente alla pratica del compostaggio domestico si fa riferimento al regolamento del servizio per la gestione dei rifiuti urbani.
- 2 Il Soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite nella fattura con un importo evidenziato separatamente in detrazione dall'importo totale dovuto.
  - 3 Le riduzioni delle tariffe di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Soggetto gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

## Art. 22 Comunicazione e suoi contenuti

- 1 I soggetti, di cui all'art. 7, tenuti al pagamento della Tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto gestore l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore stesso, presso gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico.
- 2 La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi.
- 3 Le comunicazioni devono essere sottoscritte e presentate da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In caso di spedizione, questa dovrà avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso, la comunicazione si considera presentata nel giorno di spedizione.
- 4 Nel caso di variazione delle condizioni di assoggettamento alla Tariffa l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.
- 5 Nel caso di trasferimento all'interno del territorio consortile l'utente è tenuto a presentare, nelle forme e nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, apposita comunicazione

di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.

- 6 La comunicazione, originaria o di variazione, e la richiesta di riduzione o esclusione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) o da persona delegata, e dovrà contenere gli elementi riportati nel modello di cui al comma 1) presso gli uffici del Soggetto Gestore adibiti al ricevimento del pubblico.

### **Art. 23 Obbligo degli uffici comunali**

- 1 Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad fornire la modulistica di cui al precedente articolo.
- 2 Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Soggetto gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della Tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Soggetto gestore stesso.
- 3 Ai sensi dell'art. 19 - comma 3 - della D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, è autorizzata a favore del Soggetto Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della Tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. La tutela della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche non può mai essere motivo di diniego alla diffusione a favore del Soggetto Gestore di dati personali a disposizione del Comune se non sulla base di un espresso e documentato divieto normativo.
- 4 Ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003 il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nella forme previste dalla legge stessa.

### **Art. 24 Controllo**

- 1 In caso di riscontro di omesso o parziale pagamento, il Soggetto gestore emette avviso di recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utenza, entro 30 giorni dalla data del ricevimento di tale avviso contestuale all'invio della fattura, deve provvedere dall'effettuazione dell'omesso o parziale pagamento.
- 2 In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
  - a. rivolgere agli utenti motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

- b. richiedere di utilizzare gli atti in possesso dei Comuni consorziati;
  - c. richiedere a uffici pubblici o enti pubblici anche economici, o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
- 3 In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro adempimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
- 4 L'attività di recupero delle maggiori somme dovute dagli utenti in riferimento al servizio per la gestione dei rifiuti e la riscossione coattiva possono avvenire secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

## -- Art. 25 Penalità

- 1 A titolo di risarcimento per il danno finanziario e per gli oneri di accertamento d'ufficio, il Soggetto gestore applica:
- a. in caso di omessa comunicazione d'inizio dell'occupazione, una maggiorazione del 30% calcolata sulla Tariffa dovuta sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omissione;
  - b. in caso di tardiva comunicazione dell'occupazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica:
    - una maggiorazione del 5-10%, calcolata sulla Tariffa dovuta, se la tardiva comunicazione perviene entro un anno dalla data di cui all'art. 22 del presente regolamento;
    - una maggiorazione del 15-30%, calcolata sulla Tariffa dovuta, ove la tardiva dichiarazione pervenga oltre un anno dai termini stabiliti;
  - c. in caso di omessa o tardiva comunicazione degli elementi determinanti per la composizione della Tariffa, una maggiorazione pari al 15% della differenza tra la Tariffa ora dovuta e quella precedentemente determinata, per il periodo che va dalla accertata variazione sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omessa comunicazione di variazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.
- 2 Oltre alle penalità di cui al comma precedente sono comunque dovuti gli interessi legali dalla data in cui la Tariffa avrebbe dovuto essere pagata.
- 3 Le utenze che hanno beneficiato di una riduzione della Tariffa ai sensi dell'art. 21, e che non provvedono a comunicare il venir meno delle condizioni che hanno determinato le riduzioni concesse, sono soggette, oltre al recupero delle somme dovute, all'applicazione di una penalità pari al 100% della riduzione beneficiata oltre agli interessi legali.

## Art. 26 Interessi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utenza in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
  - per le utenze domestiche con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
  - per le utenze non domestiche con applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 che prevede, in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per prestazioni di servizi, l'applicazione automatica degli interessi di mora ad un tasso predeterminato (tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali), con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

## **Art. 27 Riscossione ordinaria e coattiva**

1. Il Soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' facoltà del Soggetto gestore la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della Tariffa. L'ammontare annuo della Tariffa, dovuta dal soggetto obbligato, è normalmente suddiviso in almeno due rate, salvo per gli importi inferiori:
  - a 100,00 euro per le utenze domestiche;
  - a 300,00 euro per le utenze non domestiche;i quali saranno pagati in un'unica soluzione.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

4. Nel caso di riemissione della fattura all'utenza, a seguito di errori di emissione della precedente fattura, il pagamento dell'importo dovuto potrà essere previsto in una unica soluzione qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
5. Nel caso di servizi resi alle utenze non domestiche nell'annualità precedente, potrà essere richiesto il pagamento in unica soluzione degli importi riportati nella fattura emessa.
6. Il Soggetto gestore potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R. D. 14/04/1910, n. 639; potrà, inoltre, essere effettuata la cessione di crediti ad idonea Società specializzata, con le modalità ed i criteri previsti dalla legislazione in materia o altro sistema previsto dalla normativa vigente.
7. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.
8. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

## Art. 28 Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze nell'ambito del territorio di competenza del Soggetto Gestore, il medesimo soggetto provvede d'ufficio agli eventuali conguagli.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal Soggetto gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte dell'utente, il Soggetto gestore provvede all'eventuale rimborso della Tariffa per l'importo imponibile non dovuto, al netto dell'I.V.A.
5. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto gestore.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
7. Il rimborso verrà riconosciuto, a discrezione del Soggetto gestore e per somme di scarsa rilevanza in termini assoluti e relativi, tramite compensazione nella prima bolletta utile. Non

si procederà a rimborso nel impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo risulta inferiore a 12,00 euro.

### **Art. 29 Transazione e crediti**

- 1 Il Soggetto gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato di incerta riscossione.

### **Art. 30 Sanzioni**

- 1 Per le violazioni al presente regolamento e in particolare per tardiva o omessa presentazione delle denunce obbligatorie, infedele dichiarazione, consegna di documentazione non veritiera, inadempimento parziale o totale dell'obbligo di pagamento, si applica ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.
- 2 Le sanzioni di cui al comma 1 vengono irrogate secondo i principi di cui all'art.11 della L. 689/1981.
- 3 Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

### **Art. 31 Entrata in vigore**

- 1 Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi e termini di legge ed esplica i suoi effetti dal 01/01/2004.

### **Art. 32 Rinvio ad altre norme**

- 1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/1997 e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 2 Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

### **Art. 33 Norme transitorie**

- 1 Dal 1° gennaio 2004 di avvio del sistema tariffario, si assumeranno temporaneamente come valide le denunce in precedenza prodotte dalle utenze in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il Soggetto gestore provvederà alla verifica delle comunicazioni e delle classificazioni delle utenze con apposite forme di verifica.

- 2 Nel periodo di attivazione dei nuovi servizi il Soggetto Gestore potrà sperimentare tecniche di calibrazione individuali per la commisurazione della quota variabile della Tariffa che verranno adottate negli anni successivi previa modificazione del presente regolamento.
- 3 Entro il 31 maggio dell'anno di istituzione della tariffa, i Comuni che hanno istituito la tariffa dovranno provvedere a far pervenire al Soggetto gestore i dati relativi agli utenti che intendono ottenere le riduzioni sul compostaggio domestico e l'elenco dei soggetti ai quali i Comuni intendono sostituirsi al pagamento della Tariffa, nonché gli elementi per la commisurazione della Tariffa dovuta dai Comuni stessi.

## TARIFFA CONSORTILE PER LE UTENZE DOMESTICHE

### PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFd(n,S) = Q_{uf} * S * K_a(n)$$

dove:

$$Q_{uf} = \left[ \frac{C_{tuf}}{\sum S_{tot}(n) * K_a(n)} \right]$$

dove:

$TFd(n,S)$  = quota fissa della Tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad  $S$

$N$  = numero di componenti del nucleo familiare

$S$  = superficie dell'abitazione

$Q_{uf}$  = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche al lordo dei contributi CONAI e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento  $K_a$

$C_{tuf}$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche al lordo dei contributi CONAI

$S_{tot}(n)$  = superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare

$K_a(n)$  = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

## PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula :

$$TVd = Q_{uv} * K_b(n) * C_u$$

dove:

$$Q_{uv} = \left[ \frac{Q_{tot}}{\sum N(n) * K_b(n)} \right]$$

dove:

$TVd$  = quota variabile della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

$Q_{uv}$  = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività  $K_b$ ;

$Q_{tot}$  = quantità totale di rifiuti;

$N(n)$  = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$K_b(n)$  = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza;

$C_u$  = costo unitario (€/kg) al lordo dei contributi CONAI.

## TARIFFA COMUNALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

### PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFdc\ om(n, S) = TFd(n, S) * \alpha 1 * copert. \%$$

dove:

$TFdcom =$  quota fissa della Tariffa comunale per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad  $S$

$Copert. \% =$  percentuale di copertura dei costi.

$TFd =$  quota fissa della Tariffa consortile per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad  $S$

$\alpha 1 =$  coefficiente correttivo per le utenze domestiche ricavato dalla seguente condizione:  
Costi totali utenze domestiche imputabili al Comune = Gettito totale tariffa applicata alle utenze domestiche del Comune

### PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula :

$$TVdc\ om(n) = TVd(n) * (1 - Rrd) * \alpha 1 * copert. \%$$

dove:

$TVdcom =$  quota variabile della Tariffa comunale per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare

$TVd =$  quota variabile della Tariffa consortile per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare

$Copert. \% =$  percentuale di copertura dei costi.

$Rrd =$  coefficiente percentuale di cui all'articolo 21 comma 2, determinato dal rapporto tra contributi CONAI imputabili al Comune ed i Costi Variabili delle utenze domestiche del Comune stesso

$\alpha 1 =$  coefficiente correttivo per le utenze domestiche ricavato dalla seguente condizione:  
Costi totali utenze domestiche imputabili al Comune = Gettito totale tariffa applicata alle utenze domestiche del Comune

## TARIFFA CONSORTILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

### PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFnd(ap, Sap) = \frac{Ctapf}{\sum Stot(ap) * Kc(ap)} * S(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$$Qapf = \frac{Ctapf}{\sum Stot(ap) * Kc(ap)}$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$  = quota fissa della Tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività  $ap$  e una superficie  $Sap$ ;

$Qapf$  = quota unitaria fissa;

$Sap$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Ctapf$  = totale dei costi fissi al lordo dei contributi CONAI attribuibili alle utenze non domestiche;

$Stot(ap)$  = superficie totale delle utenze non domestiche con attività  $ap$ ;

$Kc(ap)$  = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuti connessi alla tipologia di attività.

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula:

$$Tvnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

dove:

$Tvnd(ap, Sap)$  = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica di tipologia  $ap$  e superficie  $S$ ;

$Cu$  = costo unitario (£/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili al lordo dei contributi CONAI attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze stesse;

$Kd(ap)$  = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq \* anno per utenza non domestica in funzione del tipo di attività.

## TARIFFA COMUNALE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

### PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFndc om(ap, Sap) = TFnd(ap, Sap) * \alpha 2 * copert. \%$$

dove:

$TFndcom =$  quota fissa della Tariffa comunale per un'utenza non domestica di tipologia di attività  $ap$  e una superficie  $Sap$ ;

$TFnd =$  quota fissa della Tariffa consortile per un'utenza non domestica di tipologia di attività  $ap$  e una superficie  $Sap$ ;

$Copert. \% =$  percentuale di copertura dei costi.

$\alpha 2 =$  coefficiente correttivo per le utenze non domestiche ricavato dalla seguente condizione:  
Costi totali utenze non domestiche imputabili al Comune = Gettito totale tariffa applicata alle utenze non domestiche del Comune

### PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula:

$$TVndc om(ap, Sap) = TVnd(ap, Sap) * \alpha 2 * copert. \%$$

dove:

$TVndcom =$  quota variabile della Tariffa comunale per una utenza non domestica di tipologia  $ap$  e superficie  $S$ ;

$TVnd =$  quota variabile della Tariffa consortile per una utenza non domestica di tipologia  $ap$  e superficie  $S$ ;

$Copert. \% =$  percentuale di copertura dei costi.

$\alpha 2 =$  coefficiente correttivo per le utenze non domestiche ricavato dalla seguente condizione:  
Costi totali utenze non domestiche imputabili al Comune = Gettito totale tariffa applicata alle utenze non domestiche del Comune

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE**

| Utenze Domestiche<br>Numero di componenti<br>del nucleo familiare | Ka   | Kb rapporto |     |
|---|------|-------------|-----|
|   |      | min         | max |
| 1   | 0,80 | 0,6         | 1,0 |
| 2   | 0,94 | 1,4         | 1,8 |
| 3   | 1,05 | 1,8         | 2,3 |
| 4   | 1,14 | 2,2         | 3,0 |
| 5   | 1,23 | 2,9         | 3,6 |
| 6   | 1,30 | 3,4         | 4,1 |

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

| Categoria | Descrizione attività utenze non domestiche  | Kc   |       | Kd    |       |
|-----------|---|------|-------|-------|-------|
|           |   | min  | max   | min   | max   |
| 1         | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | 0,40 | 0,67  | 3,28  | 5,50  |
| 2         | Cinematografi e teatri  | 0,30 | 0,43  | 2,50  | 3,50  |
| 3         | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  | 0,51 | 0,60  | 4,20  | 4,90  |
| 4         | Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi  | 0,76 | 0,88  | 6,25  | 7,21  |
| 5         | Stabilimenti balneari   | 0,38 | 0,64  | 3,10  | 5,22  |
| 6         | Esposizioni, autosaloni   | 0,34 | 0,51  | 2,82  | 4,22  |
| 7         | Alberghi con ristorante   | 1,20 | 1,64  | 9,85  | 13,45 |
| 8         | Alberghi senza ristorante   | 0,95 | 1,08  | 7,76  | 8,88  |
| 9         | Case di cura e riposo   | 1,00 | 1,25  | 8,20  | 10,22 |
| 10        | Ospedali  | 1,07 | 1,29  | 8,81  | 10,55 |
| 11        | Uffici, agenzie, studi professionali  | 1,07 | 1,52  | 8,78  | 12,45 |
| 12        | Banche ed istituti di credito   | 0,55 | 0,61  | 4,50  | 5,03  |
| 13        | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria   | 0,99 | 1,41  | 8,15  | 11,55 |
| 14        | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 1,11 | 1,80  | 9,08  | 14,78 |
| 15        | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,60 | 0,83  | 4,92  | 6,81  |
| 16        | Banchi di mercato beni durevoli   | 1,09 | 1,78  | 8,90  | 14,58 |
| 17        | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | 1,09 | 1,48  | 8,95  | 12,12 |
| 18        | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 0,82 | 1,03  | 6,76  | 8,48  |
| 19        | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 1,09 | 1,41  | 8,95  | 11,55 |
| 20        | Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,38 | 0,92  | 3,13  | 7,53  |
| 21        | Attività artigianale di produzione beni specifici   | 0,55 | 1,09  | 4,50  | 8,91  |
| 22        | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   | 5,57 | 9,63  | 45,67 | 78,97 |
| 23        | Mense, birrerie, amburgherie  | 4,85 | 7,63  | 39,78 | 62,55 |
| 24        | Bar, caffè, pasticceria   | 3,96 | 6,29  | 32,44 | 51,55 |
| 25        | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 2,02 | 2,76  | 16,55 | 22,67 |
| 26        | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 1,54 | 2,61  | 12,60 | 21,40 |
| 27        | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  | 7,17 | 11,29 | 58,76 | 92,56 |
| 28        | Ipermercati di generi misti   | 1,56 | 2,74  | 12,82 | 22,45 |
| 29        | Banchi di mercato genere alimentari   | 3,50 | 6,92  | 28,70 | 56,78 |
| 30        | Discoteche, night club  | 1,04 | 1,91  | 8,56  | 15,68 |

TABELLA ILLUSTRATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI COSTO FISSO E VARIABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

| Costi        | Denominazione dei costi   | Tipo di costi   |
|--------------|---|-----------------|
| <b>CG</b>    | <b>COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:</b>                             |                 |
| <b>CGIND</b> | <b>COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:</b>           |                 |
| CSL          | Costi di spazzamento e lavaggio strade                          | fissi           |
| CRT          | Costi di raccolta e trasporto                                   | fissi/variabili |
| CRT          | Costi di raccolta e trasporto da ecocentro                      | fissi/variabili |
| CTS          | Costi di trattamento e smaltimento                              | variabili       |
| AC           | Altri costi   | fissi           |
| <b>CGD</b>   | <b>COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:</b>                   |                 |
| CRD          | Costi di raccolta vetro-plastica-lattine                        | fissi/variabili |
|              | Costi di raccolta carta e cartone                               | fissi/variabili |
|              | Costi di raccolta umido   | fissi/variabili |
|              | Costi di raccolta vegetale                                      | fissi/variabili |
|              | Costi di raccolta vetro-lattine                                 | fissi/variabili |
|              | Costi di raccolta pile e farmaci                                | fissi/variabili |
|              | Costi di raccolta tramite ecocentro                             | fissi/variabili |
| CTR          | Costi di trattamento e recupero vetro-plastica-lattine          | variabili       |
|              | Costi di trattamento e recupero carta e cartone                 | variabili       |
|              | Costi di trattamento e recupero umido                           | variabili       |
|              | Costi di trattamento vegetale                                   | variabili       |
|              | Costi di trattamento beni durevoli                              | variabili       |
|              | Costi di trattamento e recupero ferro                           | variabili       |
|              | Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro               | variabili       |
| <b>CC</b>    | <b>COSTI COMUNI:</b>  |                 |
| CARC         | Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso | fissi           |
| CGG          | Costi generali di gestione                                      | fissi           |
| CCD          | Costi comuni diversi  | fissi           |
| <b>CK</b>    | <b>COSTI D'USO DEL CAPITALE:</b>                                |                 |
| AMMn         | Ammortamenti  | fissi           |
| ACCn         | Accantonamenti  | fissi           |
| Rn           | Remunerazione del capitale                                      | fissi           |
|              |   |                 |
|              |   |                 |



11  
12  
13  
14

15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22

Original

IL PRESIDENTE

Pier Bartolo PIOVANO

*Pier Bartolo Piovano*



IL SEGRETARIO

Giuseppe GERACI

*[Handwritten signature]*